

# TRIBUNALE DI TERAMO

## Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 26 / 2024 R.G. Proc. Unit.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Carlo Calvaresi	Presidente
Flavio Conciatori	giudice relatore
Ninetta D'Ignazio	giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I. da Ruggieri Marilena, c.f. RGGMLN67B56Z133F assistita dall'avv. Berardo Di Ferdinando;

dato atto che la domanda era stata presentata congiuntamente al coniuge sig. Pigliacampo Maurizio e che, non prevedendo il C.C.I.I. l'ipotesi della soluzione familiare nel caso di ricorso per liquidazione controllata, vista la possibile concessione di benefici da valutare singolarmente, il Tribunale ha provveduto a separare i ricorsi assegnando due numeri R.G. differenti;

dato altresì atto che la domanda risulta veicolata tramite OCC istituito presso Ordine dei Commercialisti di Teramo, il quale nominava il seguente professionista: dott. Di Cristofaro Ezio (che depositava accettazione);

riscontrata la ricorrenza dei presupposti di cui agli articoli 268 co. II e III C.C.I.I.;

esaminate la domanda e la relazione rimesse dai professionisti designati dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 co. II C.C.I.I., con le quali è descritta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è attestata la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

osservato in particolare che non risultano iscritte domande alternative di composizione concordata della crisi, di cui al titolo IV C.C.I.I., (come da attestazione della cancelleria) e sussiste il presupposto della crisi o dell'insolvenza;

preso atto che dalla relazione del professionista O.C.C. risulta la ricorrenza dei parametri di cui all'art. 2 co. I lett. d) C.C.I.I.;



dato per accertato sulla base della relazione dell'esperto:

- che la situazione debitoria del ricorrente è quella descritta nella relazione particolareggiata di cui all'art. 269 co. II C.C.I.I. nelle pagine da 20 a 25;
- che gli attivi conseguibili e ripartibili, stante la tipologia della procedura di liquidazione controllata del patrimonio attivata, non possono che coincidere col ricavato risultante dalla liquidazione di tutti i beni e dei crediti nella disponibilità dei soggetti ricorrenti, fatta salva una quota di reddito necessaria al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana;

ritenuto che ricorrano i requisiti per l'apertura della procedura

#### **dichiara**

**l'apertura della liquidazione controllata** nei confronti di **Ruggieri Marilena**, c.f. RGGMLN67B56Z133F

#### **nomina**

giudice delegato il giudice Flavio Conciatori

liquidatore, in conformità al combinato disposto degli artt. 2 co. I lett. n) e 270 co. II lett. b), il dott. Paolo Quaranta, in sostituzione del professionista designato dallo O.C.C., non risultando il professionista designato iscritto nell'albo dei gestori della crisi.

#### **ordina**

al debitore ricorrente di depositare entro 7 giorni l'elenco dei creditori, a chiunque ne detenga l'uso, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva provvisoria facoltà di utilizzo in attesa dell'approvazione del piano di liquidazione;

al liquidatore:

1. di dare seguito agli adempimenti di cui all'art. 273 co. I, II, III, IV C.C.I.I., operando la trascrizione della sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati, presso gli uffici competenti, nonché di aprire il conto corrente della procedura agli ordini del Giudice Delegato;
2. di predisporre entro gg. 90 il programma di liquidazione finalizzato al miglior soddisfacimento possibile del ceto creditorio, tenendo presente ed applicando i criteri dettati da Corte Cost. 6/2024 e Corte Cost. 65/2022;
3. di specificare – all'interno del programma di liquidazione – i limiti in cui, avuto riguardo ai parametri indicati da DPCM 159/2013 (all. 1) e considerata la condizione del nucleo familiare, il ricorrente debba trattenere una quota delle sue entrate per il sostegno suo e della sua famiglia;



4. di indicare, in caso vi siano procedure esecutive in corso, se sia più conveniente la surroga al creditore precedente ovvero la liquidazione diretta da parte sua, evidentemente sempre nell'interesse del ceto creditorio e salva eventuale istanza ex art. 41 T.U.B.

#### **rimette**

al Giudice Delegato, in sede di approvazione del programma di liquidazione, la determinazione, ai sensi dell'art. 268 co. IV lett. b C.C.I.I., della quota delle entrate familiari necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia.

#### **assegna**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di 60 giorni entro il quale, **a pena di inammissibilità**, presentare al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le istanze di restituzione, di rivendicazione, nonché di ammissione al passivo, predisposta con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 201 C.C.I.I.;

al liquidatore, ai sensi dell'art. 272 co. II C.C.I.I. termine di gg. 90 per completare l'inventario dei beni del debitore e depositare il programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione.

#### **riserva**

al Giudice Delegato la verifica della rispondenza dei compensi di tutti i professionisti alle previsioni normative di riferimento, nonché la loro graduazione e la liquidazione, ove superiori ai limiti di legge.

Autorizza provvisoriamente all'inserimento nella misura del 50% delle somme relative a compensi indicati in ricorso come prededucibili, tra essi ricomprendendosi altresì il compenso del legale nominato dalla parte debitrice, con compenso che va tuttavia quantificato nei minimi tariffari, trattandosi di procedura nella quale l'assistenza legale non è richiesta dalla norma.

La presente sentenza sarà inserita, a cura del liquidatore ai sensi dell'art. 270 co. IV C.C.I.I., nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia.

Visti gli artt. 270 co. IV e 272 co. II C.C.I.I., manda alla Cancelleria per la notifica alla parte debitrice e al liquidatore per la notifica ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori.

Ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I., decorsi 3 anni dalla data del deposito della presente sentenza, il liquidatore dovrà autonomamente rimettere al Tribunale relazione in ordine all'insussistenza o meno delle condizioni preclusive di cui all'art. 280 e 282 co. II C.C.I.I. rispetto



al beneficio dell'esdebitazione di diritto.

Teramo, 19/4/2024

Il Giudice rel.-est.

Flavio Conciatori

Il Presidente

Carlo Calvaresi

